



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 16/1/2008

BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2008

Come di consueto anche quest'anno la Legge Finanziaria (Legge 244 del 24/12/2007) ha introdotto numerose novità fiscali; qui di seguito esaminiamo quelle di maggior rilievo.

Novità ai fini ICI (art.1 cc.5-6)

Dal 2008 viene introdotta una nuova detrazione ai fini ICI per l'abitazione principale, che si aggiunge a quella già esistente (103,29 €). La nuova detrazione è pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile e non può, comunque, superare i 200 €. Non si applica alle abitazioni accatastate A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, ville e castelli).

Sempre dal 2008 viene stabilito che i benefici previsti per la prima casa spettino anche al coniuge che, dopo la separazione o il divorzio, non risulti assegnatario della casa coniugale.

Dal 2009, infine, i Comuni potranno fissare un'aliquota inferiore al 4 per mille per chi installa impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica.

Novità ai fini IRPEF (art.1 cc.9-24, 201-202, 309)

Già a partire dal 2007 vengono previste detrazioni d'imposta per gli inquilini con contratto di locazione registrato; la detrazione è variabile in funzione del reddito del contribuente e non spetta se il reddito stesso è superiore a 30.987,41 €

Sempre dal 2007 vengono introdotte detrazioni d'imposta (diversificate in base al reddito) per i coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio.

Viene prevista, inoltre, l'esenzione dall'Irpef per chi possiede soltanto redditi di terreni e fabbricati in misura non superiore a 500 €

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 - 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

La detrazione d'imposta pari al 36% delle spese di ristrutturazione, con un massimo di 48.000 € per ciascun immobile, viene prorogata fino al 31/12/2010. Analoga proroga viene fissata per la detrazione pari al 55% delle spese volte a favorire il risparmio energetico.

E' stata prorogata al 2007 la detrazione del 19% sulle spese sostenute per la frequenza di asili nido, da calcolare su un importo massimo di 632 € per ogni figlio.

Il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 19% relativa agli interessi su mutui per l'acquisto della prima casa sale da 3.615 € a 4.000 €

Viene introdotta, per il 2008, una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, da calcolare su un importo massimo di 250 €

Imposta di Registro agevolata (art.1 cc.25-28)

Dal 2008 ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale comunque denominati si applicano l'imposta di registro nella misura dell'1%, l'imposta ipotecaria del 3% e l'imposta catastale dell'1% (in totale, quindi, 5%). L'agevolazione spetta a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto. La disciplina di cui sopra, ovviamente, si applica nel caso in cui il venditore non sia soggetto IVA; in tutti gli altri casi, cioè quando il venditore è soggetto IVA oppure quando, pur non essendo soggetto IVA, vende un area che non presenta le caratteristiche di cui sopra, le imposte sul trasferimento sono quelle riassunte nella tabella che segue:

| Tipo di area | Iva | Registro | Ipotecarie e catastali |
|--|-------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>VENDITORE SOGGETTO IVA</i> | | | |
| Area edificabile | 20% | 168 € | 168 €+ 168 € |
| Area non edificabile e non agricola | Fuori campo | 8% | 3% |
| Terreno agricolo | Fuori campo | 15% | 3% |
| <i>VENDITORE NON SOGGETTO IVA</i> | | | |
| Area edificabile e area urbana non edificabile | | 8% | 3% |
| Terreno agricolo | | 15% | 3% |

Perdite di imprese individuali, società di persone e lavoratori autonomi (art.1 cc.29-30)

A partire dal 2008 le perdite d'impresa (sia individuale che società di persone) in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni si possono compensare anche con redditi di diversa natura realizzati nello stesso periodo d'imposta, ma l'eventuale eccedenza non può essere riportata in avanti. Viceversa, le perdite d'impresa in contabilità ordinaria si possono computare in diminuzione solo di redditi d'impresa e l'eventuale eccedenza può essere riportata in avanti per cinque esercizi.

⇒ Novità relative al reddito d'impresa ai fini IRES

A partire dal 2008 l'aliquota IRES viene ridotta dal 33% al 27,5% (*art.1, c.33 lett.e*): per evitare una diminuzione del gettito complessivo a scapito dell'erario, questa riduzione di aliquota viene compensata da un ampliamento della base imponibile, realizzata attraverso le norme che commentiamo qui di seguito:

- *Deduzione degli interessi passivi (art.1, c.33 lett.i) e c.34*

Dall'esercizio 2008 vengono introdotte regole completamente nuove per la deduzione degli interessi passivi e viene eliminata la disciplina relativa al pro rata patrimoniale e alla *thin capitalization* (attuali artt. 97 e 98 del TUIR che vengono abrogati). Le nuove norme prevedono che gli interessi passivi (compresi quelli incorporati nei canoni di leasing) sono interamente deducibili per un ammontare pari a quello degli interessi attivi; l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile per un importo non superiore al 30% del Risultato operativo lordo (R.O.L.), che è costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione (voci A-B del conto economico) aumentata degli ammortamenti (voci 10a e 10b del conto economico) e dei canoni di leasing dei beni strumentali. L'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a tale limite (che è in deducibile nell'esercizio), può essere riportata in avanti senza limiti di tempo, e potrà essere dedotta negli esercizi in cui il 30% del ROL sarà superiore agli interessi passivi di competenza che eccedono gli interessi attivi dello stesso esercizio.

Inoltre, a partire dal 2010, potrà essere riportata in avanti anche l'eventuale eccedenza di ROL rispetto agli interessi passivi dell'esercizio, per poterla utilizzare negli esercizi successivi. Per il 2008 ed il 2009, infine, la soglia di deducibilità costituita dal 30% del ROL è aumentata, rispettivamente, di 10.000 € e di 5.000 €

Le limitazioni alla deducibilità viste poc'anzi non si applicano agli interessi passivi capitalizzati, secondo corretti principi contabili, sui beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa oppure portati ad incremento delle rimanenze costituite da immobili-merce da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione (*art.110 lett.b*) TUIR).

Molto importante, infine, la norma di interpretazione autentica (valida quindi anche per il passato) che ha stabilito la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di immobili non strumentali né costituenti magazzino: viene ribaltato, quindi, l'orientamento contrario che l'Agenzia delle Entrate aveva espresso nella *circ.6/E del 2006 (art.1, c.35)*.

Inoltre, fino a quando non sarà attuata la revisione della fiscalità del settore immobiliare, viene stabilito che non saranno soggetti alla regola del 30% del ROL e saranno quindi integralmente deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, sia abitativi che strumentali (in realtà la revisione della normativa relativa alle immobiliari dovrebbe essere completata entro il 30/6/2008, per cui quest'ultima norma potrebbe – di fatto – non venire mai applicata) (art.1, c.36).

- *Ammortamenti anticipati e accelerati (art.1, c.33 lett.n 1) e c.34)*

Dall'esercizio 2008 non possono più essere dedotti ammortamenti anticipati e accelerati; per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 2008 (escluse le auto aziendali) è ammessa la possibilità di detrarre la quota di ammortamento per intero, senza riduzione a metà, in attesa della complessiva revisione dei coefficienti d'ammortamento, che risalgono all'ormai lontano 1988.

- *Contratti di leasing (art.1, c.33 lett.n 2) e c.34)*

Per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2008 la durata minima che consente di poter dedurre i canoni passa dalla metà del periodo di ammortamento ai 2/3 del periodo stesso. Per gli immobili con aliquota d'ammortamento del 3% il periodo minimo del contratto di leasing viene portato a 18 anni. Per le auto aziendali, invece, è stata mantenuta la regola già in essere che prevede che il contratto di leasing debba avere durata almeno pari al periodo di ammortamento: tuttavia è interessante notare che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta il limite di durata del contratto segue la regola generale, ed è quindi pari ai 2/3 del periodo di ammortamento.

Ulteriore limitazione alla deducibilità dei leasing è data dal fatto che gli interessi incorporati nei canoni saranno deducibili solo se supereranno il test del 30% del ROL di cui abbiamo parlato in precedenza.

- *Spese di rappresentanza (art.1, c.33 lett.p)*

Sempre a partire dal 2008 viene stabilito che le spese di rappresentanza sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui vengono sostenute, e non più solo nella misura di 1/3 da ripartire in 5 anni; tuttavia la deduzione integrale spetta soltanto se le spese sono rispondenti ai requisiti che verranno stabiliti con apposito decreto ministeriale: in caso contrario le spese stesse saranno totalmente indeducibili.

Viene confermata, invece, la deducibilità integrale degli omaggi il cui valore unitario non sia superiore a 50 € (fino al 2007 il limite massimo di deducibilità era pari a 25,82 €).

Peraltro, poiché la disciplina IVA non è stata modificata, tale imposta rimane detraibile solo per gli omaggi di valore unitario non superiore a 25,82 € e si ha pertanto una situazione paradossale, che di certo non agevola le aziende, e che riassumiamo nella tabella sottostante:

| SPESE PER OMAGGI | FINO AL 31/12/2007 | DAL 1°/1/2008 |
|---|---------------------------|----------------------|
| valore unitario massimo degli omaggi integralmente deducibili | 25,82 € | 50 € |
| se l'IVA è al 4% l'imponibile non può superare: | 25,82 € | 48,08 € |
| se l'IVA è al 10% l'imponibile non può superare: | 25,82 € | 45,45 € |
| se l'IVA è al 20% l'imponibile non può superare: | 25,82 € | 41,67 € |

- Eliminazione delle deduzioni extracontabili (quadro EC mod. Unico) (art.1, c.33 lett.q 1)*

Dal 2008 viene eliminata la possibilità di dedurre in dichiarazione dei redditi, compilando il quadro EC, costi non imputati al conto economico ma deducibili in base al TUIR.
- Disconoscimento criteri contabili (art.1, c.34)*

Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dal 2008 possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

Si tratta di una norma che potrebbe dar luogo ad un notevole contenzioso in quanto attribuisce per la prima volta all'Amministrazione finanziaria la possibilità di sindacare le scelte di bilancio effettuate dall'impresa.
- Variazioni alla disciplina della participation exemption – Pex (art.1, c.33 lett.h e c.58 lett.c)*

Per le plusvalenze realizzate a partire dal 2008 la quota esente viene innalzata dall'84% al 95%: tenendo conto anche della riduzione dell'aliquota IRES ne risulta che la tassazione scende dal 5,28% all'1,375%, analogamente a quanto previsto per i dividendi percepiti. Inoltre il periodo minimo di possesso per usufruire della esenzione di cui sopra si riduce da 18 mesi a 12 mesi.

Tuttavia l'esenzione rimane all'84% fino a concorrenza dell'importo di eventuali svalutazioni dedotte in esercizi anteriori al 2004.
- Perdite derivanti dalla partecipazione in snc e sas (art.1, c.33 lett.m)*

Dal 2008 le società di capitali che possiedono quote di snc o sas possono utilizzare le perdite fiscali di queste ultime solo per compensarle con redditi prodotti dalla medesima società nei 5 anni successivi.

- *Ammortamento degli immobili strumentali (art.1, c.81)*

Con norma di interpretazione autentica, valida quindi anche per il 2006, viene stabilito che gli ammortamenti degli immobili strumentali effettuati fino al 2005 sul costo complessivo del bene comprensivo del terreno, devono essere ripartiti proporzionalmente tra il costo dell'area (determinato secondo le regole già viste lo scorso anno) ed il costo del fabbricato; poiché inizialmente, invece, la norma aveva stabilito che gli ammortamenti stanziati fino al 2005 fossero da ritenere tutti di pertinenza del costo del fabbricato, occorrerà ripartire diversamente il fondo ammortamento immobili.

⇒ **Novità relative all'IRAP (art.1 cc.50-52 e 171)**

A partire dal 2008 l'aliquota IRAP di base viene ridotta dal 4,25% al 3,9%; per il 2007 viene riconfermata l'aliquota dell'1,9% per il settore agricolo (c.171), che dovrebbe salire al 3,75% dal 2008.

Sempre a partire dal 2008 vengono completamente modificate le regole per la determinazione della base imponibile: infatti essa è data dalla differenza tra valore e costi della produzione così come risultano dal conto economico (voci A-B), senza tener conto delle voci B.9 (costi per il personale), B.10 c) e d) (svalutazione delle altre immobilizzazioni e svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide), B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti). Sono comunque indeducibili:

- i costi per il personale dipendente, anche se classificati in voci diverse rispetto a B.9
- i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo occasionali, oltre a quelli attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere
- i costi per prestazioni sportive
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
- la quota interessi compresa nei canoni di leasing
- le perdite su crediti
- l'ICI

Sono in ogni caso assoggettati a tassazione i contributi erogati, eccetto quelli correlati a costi indeducibili.

Inoltre sono sempre rilevanti ai fini IRAP plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La novità fondamentale, tuttavia, è costituita dal fatto che non bisogna più tener conto delle variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi: ciò comporta, quindi, che saranno interamente deducibili i costi delle autovetture, dei telefoni (cellulari e non), le spese di rappresentanza, le spese di manutenzione, ecc.

Viceversa, le plusvalenze saranno sempre tassate nell'anno in cui vengono conseguite, senza possibilità di rateazione e le imposte diverse da quelle sul reddito saranno deducibili in base al principio di competenza e non di cassa (al contrario di quanto avviene per l'IRES).

Vengono modificate anche le deduzioni dalla base imponibile:

1. la deduzione per il cosiddetto "cuneo fiscale" passa da 5.000 € a 4.600 € a dipendente;
2. l'ulteriore deduzione spettante ai contribuenti con base imponibile fino a 180.759,91 € scende da 8.000 € a 7.350 €;
3. la deduzione prevista per ciascun dipendente (fino ad un massimo di 5), spettante ai contribuenti con componenti positivi non superiori a 400.000 € scende da 2.000 € a 1.850 €.

Da ricordare, infine, che dal periodo d'imposta 2008 la dichiarazione IRAP uscirà dall'Unico e verrà presentata in via autonoma direttamente alla Regione del domicilio fiscale del contribuente.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali delle imprese individuali (art.1 c.37)

Gli imprenditori individuali possono escludere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali versando un'imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il valore catastale dei beni e quello fiscalmente riconosciuto. Se la cessione è soggetta ad IVA, l'imposta da versare viene aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile al valore normale del bene.

Tassazione separata per imprese individuali e società di persone (art.1 cc.40-42)

Dall'esercizio 2008 i contribuenti di cui sopra, che siano in contabilità ordinaria, possono optare per la tassazione separata al 27,5% degli utili non distribuiti, al posto dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale. Tempi e modi dell'opzione dovranno essere fissati con apposito decreto d'attuazione.

Modifiche relative alle operazioni straordinarie (art.1 cc.46-47)

Dal 2008, per i conferimenti d'azienda, rimane soltanto il cosiddetto regime fiscale neutrale: ciò significa che il valore fiscale dei beni conferiti è pari, per la conferitaria, a quello che i beni stessi avevano per la conferente. Tuttavia la conferitaria può affrancare fiscalmente i maggiori valori eventualmente attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all'azienda ricevuta (rispetto ai valori fiscali riconosciuti in capo alla conferente) versando un'imposta sostitutiva del 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5.000.000 €, del 14% sulla parte eccedente i 5.000.000 € e fino a 10.000.000 € e del 16% sulla parte eccedente i 10.000.000 €.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali, di cui la prima pari al 30%, la seconda pari al 40% e la terza pari al 30%; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 2,5%.

L'affrancamento dei maggiori valori può essere parziale o totale e può essere effettuato nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione o in quella dell'esercizio successivo.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti, ai fini degli ammortamenti, a partire dal periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata. Però, se i beni vengono ceduti prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale deve essere diminuito dei maggiori valori affrancati e dei maggiori ammortamenti dedotti, mentre l'imposta sostitutiva versata costituisce un credito da scomputare dalle imposte sui redditi.

Lo stesso regime dell'imposta sostitutiva ora esaminato può essere utilizzato in sede di fusione dalla società incorporante o risultante dalla fusione e in sede di scissione dalla società beneficiaria per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in seguito a queste operazioni.

Infine, ricordiamo che la stessa disciplina dell'imposta sostitutiva può essere utilizzata per affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento, fusione o scissione effettuate entro il 2007 che ancora risultino disallineati rispetto ai valori fiscali evidenziati nel quadro RV del modello Unico.

Le concrete modalità applicative della disciplina relativa all'imposta sostitutiva saranno fissate da un apposito decreto ministeriale.

Dividendi erogati a società estere (art.1 cc.67-69)

Viene ridotta dal 27% all'1,375% la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi erogati da società italiane a società ed enti residenti nella U.E. o in Stati inclusi nella futura *white list*. Rimane comunque confermato il regime di esenzione previsto per gli utili distribuiti a società madri comunitarie.

Il nuovo regime si applica agli utili formati a partire dall'esercizio 2008.

Incentivi ai professionisti (art.1 cc.70-76)

Agli studi professionali associati con almeno 4 e non più di 10 professionisti viene concesso un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione di determinati beni (beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici) e per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Il credito d'imposta è concesso per le aggregazioni tra professionisti che avvengono tra il 1°/1/2008 ed il 31/12/2010. I costi che beneficiano del credito d'imposta sono quelli sostenuti a partire dalla data dell'operazione di aggregazione e per i successivi 12 mesi.

Paradisi fiscali (art.1 cc.83-90)

Tutte le norme che attualmente prevedono particolari modalità di tassazione per i soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (*black list*) vengono modificate stabilendo che le relative disposizioni si applicano a tutti gli Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e che rimarranno esclusi dalla *white list* che dovrà essere emanata prossimamente.

⇒ Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art.1 c.91)

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, posseduti alla data del 1°/1/2008, da persone fisiche ed enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'attività d'impresa).

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 30/6/2008 e sarà pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) o al 2% (per partecipazioni non qualificate) del valore risultante da apposita perizia che dovrà essere redatta entro lo stesso termine del 30/6/2008.

⇒ Regime fiscale dei contribuenti minimi (art.1 cc.96-117)

A partire dal 2008 viene introdotto un nuovo regime semplificato, detto dei contribuenti minimi, che sintetizziamo qui di seguito.

Il nuovo regime costituisce il regime "naturale" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che presentano le seguenti caratteristiche :

- nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 €
- nell'anno precedente non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- nell'anno precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto;
- nell'anno precedente non hanno erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a 15.000,00 €

In particolare, con riferimento all'acquisto di beni strumentali, la circolare 73/2007 ha precisato che i beni strumentali destinati ad uso promiscuo rilevano nella misura del 50% del corrispettivo:

tuttavia rimangono dubbi per la quantificazione dell'importo relativo agli automezzi, perché su questo specifico aspetto l'Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata.

I soggetti in possesso dei requisiti indicati possono, a decorrere dall'1/1/2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover trasmettere all'Amministrazione finanziaria alcuna comunicazione.

I soggetti che hanno i requisiti di cui sopra possono, tuttavia, optare per il regime ordinario, tramite comportamento concludente (ad esempio addebitando l'IVA ai propri cessionari o committenti oppure esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta). Una volta esercitata, l'opzione è valida per almeno un triennio e si rinnova automaticamente fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.

Tuttavia, per il solo periodo d'imposta 2008 ed in deroga all'obbligo di applicare il regime ordinario per almeno 3 anni, il contribuente minimo ha la possibilità di revocare l'opzione a decorrere dal 2009.

Sono in ogni caso esclusi dal nuovo regime i soggetti che:

- si avvalgono di regimi speciali IVA (vale a dire, i regimi relativi a determinate attività, quali l'agricoltura, la vendita di sali e tabacchi, il commercio dei fiammiferi, l'editoria, ecc.);
- non sono residenti nello Stato italiano;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

I contribuenti minimi, pur essendo tenuti a conservare e numerare i documenti ricevuti ed a certificare i corrispettivi percepiti (tramite fattura, ricevuta o scontrino), fruiscono di numerose semplificazioni contabili.

Infatti, ai fini IVA, sono esonerati dagli obblighi di:

- registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri;
- dichiarazione e comunicazione annuale;
- compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori.

Ai fini delle imposte sul reddito, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre sono esonerati dagli studi di settore e dai parametri e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, e sono esclusi dell'IRAP.

Il reddito dei contribuenti minimi è costituito dalla differenza tra la somma di determinati componenti positivi di reddito e la somma di determinati componenti negativi di reddito.

I primi sono rappresentati da:

- ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- plusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione, che rilevano per intero nell'esercizio in cui vengono conseguite;
- sopravvenienze attive.

I componenti negativi sono costituiti da:

- costi relativi all'attività esercitata, comprese le spese per l'acquisto di beni strumentali, che vengono interamente dedotte nell'anno di acquisto (non si fanno ammortamenti);
- contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge;
- minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione;
- sopravvenienze passive.

Le rimanenze finali sono irrilevanti.

Sia per le imprese che per gli esercenti arti e professioni per la determinazione del reddito si applica il principio di cassa, secondo il quale sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta di incasso o pagamento. Pertanto, non si fa alcun riferimento al criterio di competenza.

Al reddito, come sopra determinato, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 20%.

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non assume alcuna rilevanza in sede di determinazione del reddito complessivo del contribuente, mentre rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (ma non delle altre detrazioni diverse da queste, che quindi, in mancanza di altri redditi, non sarà possibile utilizzare: ad esempio spese mediche, interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa, assicurazioni sulla vita, ecc.).

I contribuenti minimi, inoltre, non possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

D'altro canto, le fatture o gli scontrini emessi dall'1/1/2008 non devono recare l'addebito dell'imposta. Il contribuente minimo, nell'ottemperare all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, dovrà indicare sulle fatture emesse che trattasi di *“operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”*.

Ricordiamo infine che l'applicazione del regime dei minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario.

Le rettifiche vanno effettuate nella dichiarazione annuale IVA presentata dopo l'ingresso nel nuovo regime, relativa all'anno precedente a quello di adozione del regime stesso.

Permane, invece, l'onere di indicare la ritenuta d'acconto (in caso di prestazioni a carattere professionale) che verrà scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta.

Rimane comunque in vigore il cosiddetto forfettino (*art.13 Legge 388/2000*), previsto per i primi 3 anni a favore di chi inizia una nuova attività d'impresa o professionale, con imposta sostitutiva al 10%, determinazione IVA nei modi ordinari (ma con un solo pagamento annuale) ed esonero da ritenuta d'acconto.

Novità per le società di comodo (art.1 cc.128-129)

Vengono introdotte nuove ipotesi di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, che sono le seguenti:

- società con numero di soci non inferiore a 50
- società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità
- società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo
- società con un valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
- società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale sociale
- società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

Per tutti i tipi di immobili situati in Comuni con meno di mille abitanti la percentuale da applicare per il test di operatività viene ridotta all'1%.

Tutte le novità di cui sopra dovrebbero applicarsi dall'esercizio 2008, per cui per il 2007 dovrebbero restare in vigore le regole già viste lo scorso anno, salvo ripensamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, vengono riaperti i termini per lo scioglimento agevolato delle società che risultino non operative nel 2007 o che in tale esercizio si trovino nel primo periodo d'imposta. Occorre che le società vengano messe in liquidazione entro il 31/5/2008 e che tutti i soci siano persone fisiche.

L'imposta sostitutiva sul reddito di liquidazione è stata ridotta dal 25% al 10% e quella per l'affrancamento delle riserve di rivalutazione dal 10% al 5%.

Rateazione su avvisi bonari (art.1 c.144)

Viene introdotta la possibilità di rateizzare gli importi contenuti nei cosiddetti "avvisi bonari" inviati dall'Amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni; in particolare, per somme non superiori a 2.000 € la rateazione deve essere richiesta dal contribuente,

che deve dimostrare una situazione di temporanea difficoltà economica, mentre per le somme superiori a tale limite non è necessaria alcuna richiesta preventiva all'Ufficio.

Per somme fino a 5.000 € è previsto un massimo di sei rate trimestrali; per somme superiori il massimo è otto rate trimestrali. Infine, bisogna ricordare che per importi superiori a 50.000 € il contribuente dovrà fornire fidejussione bancaria o assicurativa.

Termini per la stampa dei registri contabili (art.1 c.161)

Viene stabilito che i registri contabili devono essere stampati entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per le dichiarazioni annuali. Poiché normalmente il termine di scadenza è fissato al 31/7 di ogni anno ciò significa che i registri dovranno essere stampati entro il 31/10, analogamente a quanto accadeva in passato.

Da ricordare che la stessa scadenza è prevista per la redazione dell'inventario.

Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (art.1 cc.209-214)

A partire da luglio 2008 tutti gli operatori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione dovranno emettere, trasmettere e conservare le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico; le amministrazioni destinatarie delle fatture non potranno accettare documenti in formato cartaceo, né procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in formato elettronico. Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità operative.

Termine di presentazione del mod. 770 (art.1 c.217)

Il termine di presentazione del 770 ordinario è stato spostato dal 31/3 al 31/7; per il 770 semplificato, invece, la cui scadenza era rimasta al 31/3, un comunicato stampa ha spostato la stessa al 30/4.

Studi di settore (art.1 cc.252-254)

Viene ribadito che i contribuenti che dichiarano ricavi inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamento automatico, e che sull'Agenzia delle Entrate ricade l'onere della prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente stesso dei maggiori ricavi derivanti dai suddetti indicatori.

⇒ Novità relative all'IVA

Numerose novità anche ai fini IVA, che riepiloghiamo qui di seguito:

- *Manutenzione su edifici di civile abitazione (art.1, c.18)*

Viene prorogata fino al 31/12/2010 l'aliquota agevolata del 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici di civile abitazione.

- *Agenzie di viaggio che organizzano convegni o congressi (art.1, cc.77-78)*

Le agenzie di viaggio ed i tour operator che organizzano convegni e congressi potranno applicare il regime IVA ordinario su queste operazioni, portando in detrazione l'imposta sugli acquisti ed

esponendo in fattura l'IVA addebitata, per consentire al cliente la detrazione della stessa. La norma diverrà operativa soltanto dopo il nulla osta della U.E.

- *Nuova disciplina sanzionatoria per il reverse charge (art.1, c.155)*

Vengono notevolmente ridotte le sanzioni derivanti dall'errata applicazione del meccanismo del *reverse charge*, nel caso in cui non si siano verificati danni per l'erario.

- *Ampliamento dell'applicazione del meccanismo del reverse charge (art.1, cc.156-157)*

Dal 1°/3/2008 anche le cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti IVA con pro rata di detrazione non superiore al 25% - obbligatoriamente soggette all'imposta - saranno effettuate con il meccanismo dell'inversione contabile. Resta ferma l'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione, già operativa dal 1°/10/2007.

- *Modifica al reverse charge in edilizia (art.1, cc.162-163)*

A partire dal 1°/2/2008 le prestazioni edili rese nei confronti del *general contractor* sono escluse dal *reverse charge*. Quindi, nel caso in cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori ad un contraente generale, che può eseguire gli stessi direttamente oppure affidandoli, a sua volta, in tutto o in parte a terzi, indipendentemente dalla qualifica del rapporto contrattuale che si instaura tra il contraente generale ed i terzi affidatari dei lavori, le prestazioni rese da questi ultimi nei confronti del primo saranno soggette alla disciplina IVA ordinaria.

- *Responsabilità solidale nelle cessioni di immobili (art.1, c.164)*

Viene stabilito che l'acquirente, anche se non è soggetto IVA, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in caso di cessione di immobili, quando il corrispettivo indicato nell'atto e nella relativa fattura è inferiore a quello effettivo.

- *Modifiche alla limitazione della detrazione (art.1, c.261)*

Finalmente anche per i pedaggi autostradali viene prevista la stessa disciplina delle altre spese relative alle auto: pertanto l'IVA relativa diventa detraibile nella misura del 40%.

E' stata abrogata la norma che stabiliva la detraibilità al 50% dell'IVA connessa ai telefoni cellulari e relative spese di impiego; tuttavia ciò non significa che l'imposta è automaticamente detraibile per intero, ma che bisogna applicare la regola generale in base alla quale la detrazione spetta solo sulla parte relativa all'utilizzo nell'ambito dell'attività di impresa o professionale, da determinare secondo parametri il più possibile oggettivi.

- *Chiusura esercizi commerciali (art.1, c.269)*

La chiusura dell'esercizio commerciale può essere comminata dopo la mancata emissione di quattro (e non più tre) scontrini fiscali nel corso di un quinquennio, e sempre che le violazioni siano state commesse in giorni diversi.

- *Registratori di cassa per trasmissione telematica dei corrispettivi (art.1, c.271)*

L'obbligo di immettere sul mercato registratori di cassa abilitati alla trasmissione telematica dei corrispettivi viene spostato di un anno, al 1°/1/2009.

- *Distributori automatici (art.1, cc.363-366)*

Dal 1°/1/2009 è prevista la trasmissione telematica degli incassi anche per le vendite effettuate tramite distributori automatici, secondo modalità che dovranno essere fissate successivamente.

* * *

Indichiamo ora ulteriori norme che, pur non essendo comprese nella Legge Finanziaria, possono essere di comune interesse.

Scontrini fiscali delle farmacie

Dal 1°/1/2008 per detrarre le spese relative all'acquisto di farmaci, occorre che le stesse siano documentate tramite il cosiddetto scontrino parlante, ossia contenente l'indicazione analitica dei prodotti acquistati e l'indicazione del codice fiscale del soggetto cui i farmaci sono destinati. Sarà quindi necessario procedere all'acquisto presentando la tessera sanitaria digitale.

Assegni, pagamenti in contanti, libretti al portatore

A partire dal 30/4/2008 il limite per effettuare pagamenti in contanti scende da 12.500 € a 5.000 €. Inoltre tutti gli assegni avranno già prestampata la clausola "non trasferibile"; chi vorrà assegni liberi dovrà richiederli espressamente, pagare l'imposta di bollo di 1,5 € per ciascun assegno e riportare su ogni girata il codice fiscale del girante (ovviamente non potranno essere emessi assegni liberi per importi superiori a 5.000 €).

Infine i libretti di deposito bancari o postali al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 €